

*Assegno divorzile e mantenimento del medesimo tenore di vita
del periodo di convivenza matrimoniale*

Tribunale di Mantova, Sez. I. Sentenza del 16 maggio 2017. Pres. Bernardi. Est. Pagliuca.

**Divorzio – Assegno divorzile – Sussistenza del diritto –
Mantenimento del medesimo tenore di vita del periodo di
convivenza matrimoniale – Esclusione – Mancanza di
indipendenza economica – Necessità**

Per verificare se il coniuge richiedente abbia o meno diritto all'assegno divorzile non deve più accertarsi se lo stesso disponga di risorse economiche (ovvero sia in grado di procurarsele) tali da consentirgli di poter continuare a godere, sebbene in via solo tendenziale, il medesimo tenore di vita del periodo di convivenza matrimoniale, ma è necessario invece appurare se lo stesso sia o meno indipendente o autosufficiente economicamente, avuto riguardo al costo della vita del luogo in cui risiede.

(Massima a cura di Mauro Bernardi – Riproduzione riservata)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MANTOVA
- SEZIONE PRIMA -

nelle persone dei magistrati:
Dott. Mauro Bernardi - Presidente
Dott.ssa Alessandra Venturini - Giudice
Dott. Luigi Pagliuca - Giudice Relatore

riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3237 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2014

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 3.7.2014 Z. S. (nato a ... il ...) affermava:

- di avere contratto matrimonio concordatario con F. V. (nata ail...) in M..., il giorno 2 giugno 2001, trascritto dall'ufficiale dello stato civile di M... al numero 41, parte II, serie A, dell'anno 2001 dell'apposito registro;
- che dal matrimonio erano nati i figli F. (in data ...) e R. (in data ...);

- che il Tribunale di Mantova, con decreto in data 20.2.2008, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, i quali in data 10.9.2007 erano comparsi personalmente avanti al Presidente del Tribunale, che li aveva autorizzati a vivere separatamente;
- che dalla data dell'udienza di cui sopra i coniugi avevano continuato a vivere separati, senza che fosse tra loro intervenuta riconciliazione;
- che in sede di separazione i figli erano stati affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, la quale non aveva mai agevolato il rapporto di F. e R. con il padre, non rispettando le condizioni di visita stabilite, screditando la figura paterna agli occhi dei figli e, più in generale, provvedendo in via autonoma alle scelte inerenti alla gestione degli interessi di R. e F. senza adeguato confronto con il ricorrente;
- che la F., di professione insegnante e proprietaria di un'abitazione, era economicamente autosufficiente sicché non sussistevano i presupposti per riconoscere a suo favore un assegno divorzile.

Tutto ciò premesso il ricorrente chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che fosse disposto l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre e con previsione di un adeguato assegno di mantenimento a carico della madre. Nell'ipotesi in cui invece i figli fossero stati collocati prevalentemente presso la madre, il ricorrente chiedeva che l'assegno a suo carico per il loro mantenimento fosse stabilito nell'importo di euro 600,00 mensili.

La F. si costituiva ritualmente in giudizio, aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Quanto alle altre questioni la resistente, dopo aver negato di avere frapposto ostacoli al rapporto del padre con i figli e dopo aver premesso di essere insegnante precaria e che lo Z. da lungo periodo non corrispondeva l'assegno per il mantenimento della moglie e versava quello per i figli in misura da lui unilateralmente ridotta, chiedeva che fosse confermato l'affido condiviso dei due figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, che a carico del ricorrente fosse posto l'obbligo di versare alla resistente un assegno divorzile mensile di euro 566,00 oltre ad altro assegno mensile di euro 1.132,00 per il mantenimento dei figli, il tutto con suddivisione al 50% delle spese straordinarie di interesse dei figli e con ordine diretto di pagamento degli assegni da parte della D.... spa, società nell'interesse della quale lo Z. svolgeva il suo lavoro di agente di commercio.

Le parti comparivano personalmente davanti al Presidente del Tribunale il quale, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, confermava l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e poneva a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente ogni mese la somma di euro 500,00 a titolo di assegno divorzile e la somma di euro 1.000,00 a titolo di assegno per il mantenimento dei due figli, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie di loro interesse.

Il tutto con ordine diretto di pagamento degli assegni da parte della D... spa mediante detrazione dalle provvigioni corrisposte allo Z..
Nella successiva fase del giudizio svoltasi dinanzi al giudice istruttore, la causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di CTU volta ad indagare la capacità genitoriale delle parti e all'udienza del 31.1.2017 veniva in fine rimessa al Collegio per la decisione, sulla base delle conclusioni delle parti rassegnate in epigrafe, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memoria conclusionale e di replica.

Motivi della decisione
PRONUNCIA DI DIVORZIO

Sulla scorta delle concordanti allegazioni delle parti, nonché di ciò che emerge dalla documentazione prodotta deve ritenersi senz'altro provato che i coniugi sono separati da oltre sei mesi a far tempo dalla data di comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione senza che nel frattempo sia intervenuta una qualche forma di riconciliazione, anche temporanea.

In considerazione del tempo trascorso ed anche del fatto che lo Z. ha una nuova compagna è pertanto ragionevole presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere ricostruita.
Nella fattispecie ricorrono pertanto tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2 lettera b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificata dall'art. 5 legge 6 marzo 1987, n. 74 e dall'art. 1 comma 1 legge 6 maggio 2015 n. 55, per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

AFFIDAMENTO DI F. E R.

All'esito di un'approfondita indagine sul nucleo familiare il CTU ha rilevato che tra i genitori sussiste un forte conflitto determinato *“dalla differente prospettiva esistenziale dei due periziandi e dalle profonde differenze caratteriali che non hanno saputo o potuto armonizzare”*, il che non ha consentito loro di elaborare un progetto educativo condiviso dei figli.

Prese singolarmente le parti hanno buone capacità genitoriali, mentre è quando entrano in relazione che si verificano difficoltà e dinamiche conflittuali.

Nonostante ciò i due figli hanno oggi un buon rapporto sia con il padre che con la madre e, in questo momento della loro crescita, necessitano di vedere riconosciuti i loro bisogni di adolescenti e di non continuare a sentirsi oggetto del contendere.

Ascoltati dal CTU, F. e R. hanno chiaramente espresso per un verso il loro disagio per la conflittualità esistente tra i genitori e, per altro verso, l'esigenza di veder maggiormente rispettate le loro esigenze di adolescenti.

La CTU, quindi, ha concluso suggerendo la conservazione del regime di affidamento dei due minori ad entrambi i genitori.

Il collegio giudicante condivide e fa propria questa indicazione.

Invero la mera sussistenza di conflittualità tra i genitori non può costituire, di per sé, ragione sufficiente per derogare al regime di affido condiviso preferito dal legislatore.

Ed, anzi, proprio la necessità di condivisione delle scelte più importanti può costituire sprone per indurre i genitori ad un maggior dialogo, con

allentamento della tensione tra loro esistente, anche nell'interesse dei figli.

Peraltro entrambi i genitori hanno concluso chiedendo che sia disposto il regime di affidamento condiviso, sicché sul punto *nulla questio*.

Tuttavia, al fine di rendere più agevole la gestione degli interessi dei figli, appare opportuno prevedere che la responsabilità genitoriale, per quanto attiene alle scelte di ordinaria amministrazione, possa essere esercitata anche separatamente dai genitori quando i figli si troveranno presso ciascuno di essi.

Sempre la CTU ha indicato, quale soluzione preferibile, la collocazione prevalente dei figli presso l'abitazione materna.

Indicazione corrispondente alla richiesta della madre ed a quella subordinata del padre, il quale ha chiesto in via principale che i figli siano collocati in modo prevalente presso di lui.

Anche in questo caso il Collegio ritiene di aderire all'indicazione del CTU.

Invero sin dalla separazione F. e R. hanno risieduto con la madre in ..., ove hanno anche tutti i riferimenti amicali.

Pertanto, pur dovendo essere garantito il più possibile il rapporto con il padre, non pare certo corrispondente al loro interesse il cambio della collocazione residenziale abituale.

E, peraltro, la conservazione della collocazione prevalente presso l'abitazione della madre corrisponde anche alla volontà espressa dai due minori.

Quanto alla regolamentazione del regime di frequentazione con il padre, la CTU – dopo aver segnalato l'esigenza che sia garantito un rapporto più stabile con il padre evitando al contempo i continui spostamenti da un'abitazione all'altra – ha suggerito di prevedere che, su un periodo di due settimane, F. e R. stiano presso il padre dal sabato pomeriggio sino al giovedì sera successivo per poi rimanere con la madre per il week end e per tutta la settimana successiva sino al sabato, quando verrebbero nuovamente ripresi dal padre.

La F. da ultimo ha concluso chiedendo che sia adottato il regime di visita suggerito dal CTU, peraltro già disposto in via provvisoria con ordinanza del 20.9.16, su accordo delle parti.

Lo Z., invece, ha chiesto che sia disposta la collocazione dei due minori presso i due genitori a settimane alternate da domenica a domenica.

Ritiene in questo caso il Collegio di doversi discostare dalla indicazione del CTU.

Come segnalato dal CTU i due minori stanno attraversando il periodo della adolescenza e sentono forte l'esigenza di potersi dedicare a tutte le attività tipiche della loro età: pratica sportiva (entrambi giocano a basket), amicizie etc.

Ed infatti R. e F., sentiti dal CTU, hanno chiaramente manifestato detta esigenza, palesando al contempo la propria insofferenza per i continui spostamenti che il regime di visita presso il padre stabilito in sede presidenziale imponeva loro (oltre ai fine settimana alternati dal sabato alla domenica, anche due pomeriggi ogni settimana dalle ore 16,00 alle ore 21,00).

Ebbene la soluzione proposta dal CTU, se per un verso riduce gli spostamenti, per altro verso rende difficoltosa la gestione degli interessi

dei minori, tenuto conto del fatto che il padre abita a circa 30 km dal luogo in cui i due ragazzi vivono e svolgono tutte le loro attività extrascolastiche. Pertanto o i due minori nel periodo da sabato a giovedì che trascorrerebbero con il padre non potrebbero dedicarsi alle attività che abitualmente svolgono nel luogo ove vivono con la madre ovvero si ripresenterebbe il problema degli spostamenti troppo frequenti, non per raggiungere la casa dell'uno o dell'altro genitori, bensì per condurre i ragazzi alle varie attività.

Per altro verso il regime di alternanza settimanale proposto dal padre contrasta con l'interesse dei minori alla stabilità dell'habitat domestico e a poter godere di un luogo principale di riferimento dei loro interessi, che sia per loro facilmente ed immediatamente fruibile.

E, peraltro, la sopra segnalata distanza tra G... (luogo di residenza del padre) ed i luoghi (M.../V...) ove i minori svolgono la loro vita scolastica ed extrascolastica costringerebbe i due minori, durante tutta la settimana che trascorrerebbero con il padre, a continui spostamenti per raggiungere la scuola al mattino, nonché il luogo di svolgimento delle attività extrascolastiche e quelli di incontro con i propri amici e coetanei nel pomeriggio.

Ciò detto ritiene il Tribunale che una idonea soluzione che consenta al contempo al padre di trascorrere un adeguato periodo di tempo con i figli, nonché a questi ultimi di non essere costretti ad eccessivi spostamenti ed a poter godere di una certa stabilità rispetto all'habitat domestico ed al contesto principale dei loro interessi, possa essere individuata in quella che prevede che F. e R., salvo diverso accordo di volta in volta tra i genitori, stiano con il padre:

1. a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì successivo, quando il padre li accompagnerà a scuola ovvero dalla madre al di fuori del periodo scolastico;
2. quando al padre non spetta il fine settimana: dal mercoledì all'uscita di scuola sino al mattino del giorno successivo, quando li riaccompagnerà a scuola;
3. quando al padre spetta il fine settimana: un ulteriore giorno durante la settimana dall'uscita di scuola sino alla ore 21,30 dello stesso giorno, in giornata che il padre stabilirà direttamente con i figli, tenendo conto degli impegni degli stessi. In mancanza i due figli staranno con il padre nel pomeriggio del mercoledì.

Quanto ai periodi di vacanza, va invece adottato un regime di equa suddivisione tra i due genitori, come dettagliatamente indicato nel dispositivo.

QUESTIONI ECONOMICHE

La F. chiede che a carico dello Z. sia posto un assegno divorzile di euro 500,00, oltre ad altro assegno di euro 1.100,00 per il mantenimento ordinario dei figli.

Lo Z. ha chiesto il rigetto della domanda di assegno divorzile, nonché che l'assegno a suo carico per il mantenimento dei figli sia stabilito nel minor importo di euro 600,00 mensili.

La situazione economica delle parti è la seguente.

Lo Z. è socio accomandatario al 30% (socio accomandante per la residua

quota del 70% è invece il fratello G.) della F... sas di S. Z. (doc. 45 di parte resistente) società esercente l'attività di agente di commercio nell'interesse della D... spa.

In pratica la F... sas è la società per il tramite della quale lo Z. svolge la sua attività di agente di commercio.

Le provvigioni che quest'ultima società versa alla F... sas, quindi, divengono poi in realtà di pertinenza, quantomeno sotto forma di utili e nella suddetta quota del 30%, dello Z..

In realtà deve ritenersi che gli utili della F... sas non pervengano allo Z. solo per la quota dichiarata (e corrispondente alla sua formale partecipazione al capitale sociale), bensì per quota maggiore e pari almeno alla metà.

Invero in costanza di convivenza matrimoniale tra lo Z. e la moglie era in essere altra società di persone (Fe... sas di Z. S.: doc. 39 di parte resistente), con quota nominale del 95% di pertinenza della F. e solo del 5% dello Z..

Senonché è lo stesso Z. ad affermare (vedi pagine 12 e 13 della comparsa conclusionale) che, nonostante fosse titolare solo del 5% del capitale, la sua partecipazione agli utili della società era in realtà paritaria rispetto a quella della moglie (quindi 50% a testa), essendo avvenuta la sopra indicata e diversa suddivisione di quote solo per ragioni di convenienza fiscale.

Ed in conclusionale (pagina 14) è sempre lo Z. a riconoscere che anche nell'attuale società con il fratello la sua partecipazione agli utili della F... sas non è pari al 30%, bensì al 50%.

Già solo per tale assorbente ragione deve ritenersi non veritiero il dato circa le entrate reddituali dello Z. evincibile dalle dichiarazioni dei redditi in atti.

Invero nella dichiarazione 2016 relativa ai redditi 2015 (ultima disponibile) viene dichiarato un reddito da partecipazione al 30% nella F... sas (in realtà la partecipazione è indicata come relativa anche agli utili di altra società – la F... e F... sas – che però, come risulta dalla visura in atti, è inattiva) di euro 34.500,00 netti annui circa, pari ad un'entrata mensile netta (calcolata su 12 mesi) di euro 2.900,00.

Senonché, posto che è lo stesso Z. a riconoscere che la sua partecipazione agli utili della società è in realtà pari al 50%, deve ritenersi che il reddito netto da partecipazione del ricorrente sia conseguentemente maggiore a quello dichiarato (e corrispondente, come detto, ad una partecipazione pari a solo il 30% degli utili) e stimabile in circa euro 4.000/4.500,00 netti mensili.

Stima che, peraltro, trova riscontro e conferma anche nelle emergenze degli estratti conto in atti.

Ad esempio sul conto corrente dello Z. presso V. B. nell'anno 2013 risultano in entrata bonifici da parte della F... sas, nonché versamenti di contante ed assegni per un importo complessivo di euro 54.500,00 circa che suddiviso per 12 mesi è pari ad euro 4.500,00 circa.

E nell'anno 2012 le entrate sullo stesso conto (sempre per bonifici da F... sas, assegni e versamento di contante) erano state complessivamente pari addirittura ad euro 75.500,00 circa.

Lo Z. è poi proprietario dell'abitazione di G... in cui vive ed in relazione alla quale deve sostenere una rata di mutuo (acceso con V. B.) di circa euro 1.000,00 mensili.

La disponibilità mensile dello Z., al netto della rata di mutuo, è quindi stimabile in circa euro 3.000/3.500,00 netti.

La F., invece, svolge attività di insegnante ed a partire dal settembre 2016 è stata assunta con contratto a tempo indeterminato (doc. 56).

Il suo stipendio, per 13 mensilità, è pari ad euro 1.450,00 netti mensili circa (cfr buste paga sub. doc. 57).

La resistente, inoltre, è proprietaria della casa di P..., in cui vive con i due figli.

Dall'esame degli estratti conto prodotti, infine, non emergono operazioni sospette, atteso che le entrate sono costituite dallo stipendio mensile e dagli assegni di mantenimento versati dallo Z..

Così ricostruita la capacità economica delle parti, per quanto attiene alla domanda di assegno divorzile, va evidenziato che con recente pronuncia (Cass. 11504/17) la Suprema Corte, modificando il proprio pregresso diverso orientamento, ha affermato che *"Il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell'ordine progressivo tra le stesse stabilito da tale norma: A) deve verificare, nella fase dell'an debeat - informata al principio dell' "autoresponsabilità economica" di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole", ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente -, se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge; B) deve "tener conto", nella fase del quantum debeat - informata al principio della «solidarietà economica» dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto "persona" economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell'assegno, ed alla quale può accedersi soltanto all'esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto-, di tutti gli elementi indicati dalla norma («[....] condizioni dei coniugi, [....] ragioni della decisione, [....] contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, [....] reddito di entrambi [....]»), e "valutare" «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio», al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno di divorzio; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali*

canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.)”.

Per verificare se il coniuge richiedente abbia o meno diritto all'assegno divorzile, quindi, non deve più accertarsi se lo stesso disponga di risorse economiche (ovvero sia in grado di procurarsele) tali da consentirgli di poter continuare a godere, sebbene in via solo tendenziale, il medesimo tenore di vita del periodo di convivenza matrimoniale, ma è necessario invece appurare se lo stesso sia o meno indipendente o autosufficiente economicamente, avuto riguardo al costo della vita del luogo in cui risiede.

Contrariamente al passato, quindi, in presenza di un coniuge che con le proprie sostanze sia in grado di mantenersi ma non di garantirsi il miglior tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio, l'assegno divorzile – già solo per tale assorbente ragione – non sarà dovuto.

Il Collegio ritiene il nuovo orientamento della Cassazione del tutto condivisibile e vi presta piena adesione.

Invero, come condivisibilmente affermato dalla Cassazione nella parte motiva della pronuncia di cui sopra, l'utilizzo – quale parametro di riferimento per la verifica circa la sussistenza dell'astratto diritto all'assegno divorzile – del concetto di autosufficienza economica, anziché di quello della possibilità di conservazione del tenore di vita matrimoniale, appare maggiormente in linea con la concezione – ormai condivisa e diffusa nella coscienza sociale – del matrimonio quale atto di libertà e di auto responsabilità, nonché luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile (oggi addirittura con una semplice dichiarazione delle parti dinanzi all'ufficiale dello Stato civile).

Come evidenziato dalla Suprema Corte, quindi, *“l'interesse tutelato con l'attribuzione dell'assegno divorzile...non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione - esclusivamente - assistenziale dell'assegno divorzile”.*

In applicazione di detti principi la domanda di assegno divorzile proposta dalla F. va senz'altro rigettata, atteso che la resistente – in quanto percettrice di un buono stipendio mensile e proprietaria dell'abitazione in cui abita – è senz'altro autosufficiente dal punto di vista economico, senza necessità di dover ricorrere, a tal fine, all'aiuto “assistenziale” del marito.

Lo Z. è invece tenuto a contribuire al mantenimento dei due figli per un importo che - tenuto conto del suo reddito, del maggior tempo che i figli trascorreranno con la madre, delle spese necessarie per far fronte al mantenimento di due adolescenti, delle entrate della madre (la quale è anch'essa – ovviamente – tenuta a contribuire al mantenimento dei figli) e della necessità di garantire a F. e R. la conservazione del tenore di vita, senz'altro agiato (tenuto conto della capacità reddituale complessiva dei coniugi, sia attuale sia pregressa, emergente dalla documentazione in atti), di cui godevano in costanza di convivenza con i genitori – si ritiene di poter equamente quantificare nella somma mensile di euro 1.200,00 (euro 600,00 per ogni figlio), importo che dovrà essere versato in questa misura a partire dal mese di giugno 2017.

Quanto alle spese straordinarie di interesse dei due figli, tenuto conto della maggior capacità reddituale del padre, appare corretto porle nella misura del 60% a carico dello Z. e del 40% a carico della F..

Inoltre, al fine di evitare discussioni ed incertezze circa la concreta individuazione delle spese da dividere, va opportunamente operata una distinzione tra le spese che dovranno essere suddivise nella misura di cui sopra senza necessità di previo accordo tra i genitori e quelle che, invece, dovranno essere previamente concordate, rimanendo altrimenti a carico del genitore che le abbia sostenute.

E nella prima categoria, tenuto conto del buon tenore di vita che nel caso concreto deve essere garantito ai due ragazzi, appare corretto includere, oltre a quelle essenziali inerenti alla salute, all'istruzione ed alla scuola guida, anche quelle per lo svolgimento di un'attività sportiva, imponendo però un tetto di spesa annuo di euro 600,00 per ciascun figlio.

Il tutto come dettagliatamente indicato nel dispositivo.

Va invece revocato l'ordine diretto di pagamento degli assegni di mantenimento per i figli da parte della D... spa disposto in via provvisoria da parte del Presidente del Tribunale.

E ciò in ragione del fatto che, per il caso di inadempienza dello Z. rispetto al pagamento dell'assegno, la F. potrà utilizzare lo speciale rimedio di cui all'art. 8, commi 3 ss legge 898/70, che non richiede l'intervento del giudice, se non nella eventuale fase esecutiva.

SPESE

Stante la natura della lite, che richiedeva il necessario intervento del Tribunale, nonché considerata la rilevanza del mutamento di orientamento giurisprudenziale sopra indicato in riferimento alla domanda di assegno divorzile, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando:

1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in M..., il giorno 2 giugno 2001, trascritto dall'ufficiale dello stato civile di M... al numero 41, parte II, serie A, dell'anno 2001 dell'apposito registro, tra Z. S. (nato a M... il ...) e F. V. (nata a Q... il ...);

2) affida i figli minori F. e R. in via condivisa ad entrambi genitori, con residenza prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale, per quanto attiene alle scelte di ordinaria amministrazione, potrà essere esercitata anche separatamente da ciascun genitore, nei periodi di tempo in cui i figli si troveranno presso ciascuno di essi;

3) salvo diverso accordo, di volta in volta, tra i genitori Z. S. potrà vedere e tenere con sé i figli F. e R.:

a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì successivo, quando il padre li accompagnerà a scuola ovvero dalla madre al di fuori del periodo scolastico;

b) durante la settimana al termine della quale al padre non spetta il week end: dal mercoledì all'uscita di scuola sino al mattino del giorno successivo, quando li riaccompagnerà a scuola;

c) durante la settimana al termine della quale al padre spetta il week end: un pomeriggio dall'uscita di scuola sino alla ore 21,30 dello stesso giorno,

in giornata che il padre stabilirà direttamente con i figli, tenendo conto degli impegni degli stessi. In mancanza i due figli staranno con il padre nel pomeriggio del mercoledì;

d) per metà delle vacanze natalizie e pasquali, con alternanza di anno in anno tra i genitori dei giorni di Natale e Capodanno e di Pasqua e Pasquetta;

e) durante le vacanze estive nei mesi di luglio e agosto: per quattro settimane complessive, per periodi continuativi non superiori a due settimane. I periodi saranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;

4) pone a carico di Z. S. l'obbligo di versare a F. V., entro il giorno 10 di ogni mese ed a partire dal mese di giugno 2017, la somma mensile di euro 1.200,00 (euro 600,00 per ogni figlio) a titolo di assegno per il mantenimento ordinario dei figli F. e R., importo da rivalutarsi annualmente in base all'indice Istat;

5) revoca l'ordine diretto di pagamento dell'assegno per i figli emesso nei confronti della D.... spa;

6) rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da F. V. nei confronti di Z. S.;

7) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:

a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato; quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);

b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i figli proseguano negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari; corredo scolastico di inizio anno; spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola; spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico; spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);

c) ALTRE SPESE STRAORDINARIE: lezioni di scuola guida (pratica e teoria); spese per lo svolgimento di attività sportiva sino alla concorrenza dell'importo massimo annuale (per ciascun figlio) di euro 600,00.

Tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora; per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti; per cure termali e fisioterapiche; per cure e

farmaci non convenzionali; per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati; per corsi di specializzazione; per gite scolastiche con pernottamento; per corsi di recupero e lezioni private; per alloggio presso la sede universitaria; per la baby sitter; per l'acquisto di computer o telefono cellulare; per l'acquisto di motorino od autovettura; per viaggi e vacanze; per corsi di istruzione, etc) saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura e secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi.

A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare.

L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta.

In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate.

In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta;

8) ordina all'ufficiale dello stato civile di M... di provvedere alle annotazioni ed alle altre incombenze di legge;

9) spese di causa integralmente compensate.

Così deciso in Mantova, il 16.5.2017

Il Giudice estensore
Dott. Luigi Pagliuca

Il Presidente
Dott. Mauro Bernardi